



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Del 14/09/2015

Deliberazione n. 19

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: <<IUC - Componente Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2015>>

L'anno Duemilaquindici addi Quattordici del mese di Settembre
 alle ore 21:30 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il
 Consiglio con avvisi, prot. n. 25329 del 08/09/2015, notificati ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 29/10/55.
 n. 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) TROVATO SANTO	X	
2) TOSCANO GIUSEPPE	X	
3) FIORENZA SANDRA	X	
4) LEONARDI SALVATORE	X	
5) GUGLIELMINO ANTONINO LUCIANO	X	
6) CALANNA GIUSEPPINA	X	
7) IRACI SARERI LAURA	X	
8) CALVAGNO ANTONINO	X	
9) BRUNO GIUSEPPE EMMANUELE	X	
10) FIORE SIMONA AGATA	X	
11) GULLOTTO PIETRO	X	
12) MAIMONE ROSARIA	X	
13) PETRALIA GIOVANNI	X	
14) GUGLIOTTA MICHELE	X	
15) RANNONE GIUSEPPINA	X	
16) SCIACCA DARIO SEBASTIANO	X	
17) BERTOLO NICOLA AL FIO	X	
18) BOTTINO DARAKHSCHAN G. MORTAZA	X	
19) SCUDERI GIANPIERO	X	
20) SAPIENZA CARMELO	X	
	Presenti	Assenti
	20	

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio

Competenze	Art.	Cod	Spese per	Cap.
Somma stanziata	€			
Aggiunta per storni	€			
Dedotta per storni	€			
Impegni assunti	€			
Fondo disponibile	€			

Visto ed iscritto al n. _____ del
 Cap. _____ Art. _____ nel partitario
 uscita di competenza di € _____

Addi _____

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma dell'art. 13 L. R. 44/91 e art. 55 L. 142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____

Il Responsabile

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. Iraci Sareri dott.ssa Laura
 Partecipa il Segretario Scarcella dott. Vincenzo
 Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i sig. ri
Rannone - Leonardi - Gullotto

Sezione ordinaria
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: <<IUC - Componente Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2015>>;
- Tenuto conto che il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente del Settore Fiscalità Locale Rag. Rosanna Tumino che relaziona in modo dettagliato sull'argomento in questione;
- Sentiti gli interventi dei Consiglieri Trovato, Rannone, Scuderi e del Sindaco Sig. Antonino Bellia;
- Si dà atto che il resoconto stenografico della seduta è depositato presso il Settore Affari Generali - Servizio Delibere e sarà pubblicato sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n. 22, modificata dall'art. 6 L.R. 26/06/2015 n. 11;
- Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 28 del 10/08/2015;
- Visto l'esito della votazione palese per alzata di mano della proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene votata con n. 15 voti favorevoli (Toscano, Fiorenza, Leonardi, Guglielmino, Calanna, Iraci, Fiore, Gullotto, Maimone, Petralia, Gugliotta, Sciacca, Bottino, Scuderi e Sapienza), n. 1 astenuto (Bertolo) e n. 4 contrari (Trovato, Bruno, Calvagno e Rannone).

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << IUC - Componente Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2015>>;
- Successivamente con separata e distinta votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, che viene votata con 15 voti favorevoli (Toscano, Fiorenza, Leonardi, Guglielmino, Calanna, Iraci, Fiore, Gullotto, Maimone, Petralia, Gugliotta, Sciacca, Bottino, Scuderi e Sapienza), n. 1 astenuto (Bertolo) e n. 4 contrari (Trovato, Bruno, Calvagno e Rannone) ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Codice Fiscale 00453970873

Fax 095 7410717

SETTORE _____

UFFICIO _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: I.U.C - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA
Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

il _____ L'UFFICIO SEGRETERIA

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

il 24/2/2015

L'UFFICIO PROPONENTE

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Rag. Riccardo Facciano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

_____ FAVOREVOLE _____

Data 21/2/2015 IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Rag. Riccardo Facciano

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

_____ IL RESPONSABILE

Data _____

Da inserire nell'ordine del giorno _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sotto il profilo della consulenza giuridico-amministrativa esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000

Data 20/2/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Consiglio nella adunanza del 14/09/2015 con deliberazione n° 19

IL SEGRETARIO GENERALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€ _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____
COMP/RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata	€ _____
Variazione in aumento	€ _____
Variazione in diminuzione	€ _____
Stanziamento aggiornato	€ _____
Somme già stanziato	€ _____
SOMMA DISPONIBILE	€ _____

Data _____ IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FISCALITA' LOCALE

Sentito in merito alla seguente proposta il Capo dell'Amministrazione Comunale , propone il seguente provvedimento

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i. che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa normativa

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; che ha introdotto modifiche alla disciplina della IUC;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28.3.2014, n. 47, conv. in L. 23.5.2014 n. 80, che ha introdotto modifiche alla disciplina della IUC;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte alla disciplina della IUC dalla L. n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 Novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dell'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;

VISTO il successivo D.L. n. 4 del 24.1.2015 conv. con modifiche dalla L. n. 24 marzo 2015 n. 34, che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dell'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28/11/2014;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal su richiamato D.L. n.4/2015, conv. con modif. dalla L. n. 34/2015, e sulla base della classificazione dell'Ente contenuta nell' "Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato su sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nel quale il territorio del Comune di San Giovanni La Punta è definito "NM - Non Montano"

DATO ATTO che , alla luce di quanto sopra i terreni agricoli ubicati sul territorio comunale , non godono più dell'esenzione IMU dall'anno 2014 , e risultano pertanto tassabili ai fini IMU in conformità a quanto previsto dal predetto D.L. n. 4/2015 conv. con modif. in L. n. 34/2015;

CHE ai sensi dell'art. 1 bis del D.L. n. 4/2015 conv. con modif. dalla L. n. 34/2015, a decorrere dall'anno 2015 dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all' allegato 0A del D.L.n.4/2015, come convertito dalla L. n. 34/2015 , posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, si detraggono sino a concorrenza del suo ammontare euro 200. Le stesse detrazioni si applicano ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola;

CONSTATATO che le sopra indicate modifiche legislative alla disciplina della IUC hanno comportato una ulteriore analisi della materia e nuove valutazioni da parte di questa Amministrazione ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/213 per come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 16 del 6.3.2014 conv. con modif. in L. n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1, co. 679 L. n. 190/2014 che recita : "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille." "Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate(omissis).....detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.....(omissis)....."

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla Legge 24.12.2012 n. 228; dal D.L. n. 35 dell'8.4.2013 conv. con modif. Dalla L. 6.6.2013 n. 64; dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 conv. con modif. dalla legge n. 85 del 18.7.2013; dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, conv. con modif. dalla legge n. 124 del 28.10.2013; dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 conv. con modif. dalla Legge n. 5 del 29.01.2014, che hanno rivisto la disciplina sull'IMU prevedendo nuove forme di agevolazione in materia;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU può essere ridotta fino allo 0,4%, ad eccezione dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ovvero di quelli relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati.

DATO ATTO CHE in relazione alla categoria di immobili locati, per disposizione regolamentare, potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto passivo d'imposta a percepire canoni di locazione più elevati;

CHE in virtù della sopra indicata disposizione con decorrenza 1.1.2015, può essere prevista una aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione con contratti d'affitto agevolati, regolarmente registrati ed in corso di validità nell'anno 2015, stipulati in base agli accordi territoriali siglati nel Comune di San Giovanni la Punta ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/98 e utilizzati dai conduttori a titolo di abitazione principale con acquisizione della residenza anagrafica;

CHE per poter beneficiare dell'aliquota agevolata i soggetti beneficiari dovranno produrre entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita comunicazione, con allegata copia del contratto in corso di validità regolarmente registrato; parimenti dovrà essere data comunicazione di cessazione del contratto entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione pena l'inapplicabilità dell'aliquota anche per gli anni precedenti; l'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 1 comma 707, lettera b), n. 3) della L. n. 147 del 27.12.2013, il quale modificando l'art. 13, del D.L. 201/2011, conv. con modif. in L. n.214/2011 dispone: " i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata, nonché unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare...omissis"

VISTO l'art. 9-bis del D.L. N. 47/2014, coordinato con la L. di conv. 23.5.2014 n. 80 il quale prevede: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, e s.m.i. dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, e s.m.i. il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 682 della L. n. 147/2013 e s.m.i., il comune con regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/97, determina la disciplina per l'applicazione della dell'Imposta Unica Comunale (IUC), tributo, introdotto dall'art. 1, comma 639 della citata L. n. 147/2013, composto da tre prelievi differenti: IMU, TASI e TARI;

RITENUTO CHE in attuazione del succitato comma 682 il Comune ha predisposto un unico regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), contenente la disciplina regolamentare dei tre prelievi sopra citati;

VISTE la delibera di C.C. n. 30 del 24.7.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC comprendente la regolamentazione in materia di IMU, TASI e TARI, e la successiva a Delibera di C.C. n. del di modifica allo stesso;

CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione Consiliare n.30 del 24.7.2014 e successiva Delibera di modifica, nella parte riguardante la disciplina dell'IMU;

RILEVATO CHE, appare opportuno stante la difficile situazione economica in cui versano molti contribuenti, di introdurre, secondo quanto previsto dal cit. art. 1, comma 707, lettera b), n. 3 della L. n. 147 del 27.12.2013, e dall'art. 9-bis del D.L. N. 47/2014, coordinato con la L. di conv. 23.5.2014 n. 80 le sotto indicate agevolazioni:

a). È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b). È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Nel caso di immobile concesso in comodato con rendita catastale superiore ad € 500,00, la quota eccedente sarà soggetta al pagamento dell'IMU e l'aliquota da utilizzare nel calcolo dell'imposta dovuta sarà quella deliberata per gli immobili diversi dall'abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

c) E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CHE i soggetti passivi beneficiari delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, sono obbligati a presentare, all'ufficio tributi del Comune, a pena di decadenza delle agevolazioni stesse, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, di quanto previsto in materia di aliquote TASI, al fine di non gravare ulteriormente la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti, pur tenendo conto delle specifiche esigenze di garantire gli equilibri di bilancio di previsione 2015, appare opportuno approvare per l'anno 2015, le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria come appresso indicate:

a) 0,55% (5,5 per mille) per le unità immobiliari adibite ad **abitazione principale** appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria C2,C6,C7)

b) 1,0% (10,00 per mille) **Aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree edificabili)** compresi gli immobili del gruppo catastale "D", immobili produttivi, con l'esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale esenti dall'1 gennaio 2014;

c) 0,95% (9,5 per mille) **Aliquota agevolata per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze** (considerate nella misura massima di una unità per categoria C2,C6,C7) **locate con contratto d'affitto agevolato** regolarmente registrato ed in corso di validità nell'anno 2015, stipulato in base agli accordi territoriali siglati nel Comune di San Giovanni la Punta ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/98, e utilizzate dai conduttori a titolo di abitazione principale con acquisizione della residenza anagrafica;

d) 0,76% (7,6 per mille) **Aliquota Terreni Agricoli**;

e) Detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A1-A/8 - A/9);

f) Detrazione di € 200,00 dall'imposta dovuta per i terreni agricoli, ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del D.L.n.4/2015, come convertito dalla L. n. 34/2015, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola. Le stesse detrazioni si applicano ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

PRESO ATTO CHE con decreto Ministero dell'Interno del 24.12.2014 pubblicato in G.U. n. 301 del 30.12.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 è stato differito al 31.3.2015;

CHE con successivo Decreto del 16 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015;

CHE con decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 (pubblicato in G.U. n. 115 del 20.5.2015) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30.7.2015

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 del 28.2.2014 in ordine alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, e considerato pertanto che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento nel "Portale del Federalismo fiscale" costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, conv. con modif. in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

a) **0,55%** (5,5 per mille) per le unità immobiliari adibite ad **abitazione principale** appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria C2,C6,C7)

b) **1,0%** (10,00 per mille) **Aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree edificabili)** compresi gli immobili del gruppo catastale "D", immobili produttivi, con l'esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale esenti dall'1 gennaio 2014;

c) **0,95%** (9,5 per mille) **Aliquota agevolata per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze** (considerate nella misura massima di una unità per categoria C2,C6,C7) **locate con contratto d'affitto agevolato** regolarmente registrate ed in corso di validità nell'anno 2015, stipulate in base agli accordi territoriali siglati nel Comune di San Giovanni la Punta ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/98, e utilizzate dai conduttori a titolo di abitazione principale con acquisizione della residenza anagrafica;

d) **0,76%** (7.6 per mille) **Aliquota Terreni Agricoli**

3) di approvare per l'esercizio 2015 le seguenti detrazioni:

- **Detrazione di € 200,00** complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A/1-A/8 - A/9);

- **Detrazione di € 200,00** dall'imposta dovuta per i terreni agricoli, ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del D.L.n.4/2015, come convertito dalla L. n. 34/2015, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola. Le stesse detrazioni si applicano ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola;

4) di approvare secondo le modalità previste dal citato art. 1, comma 707, lettera b) numero 3) della L. n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. e dall'art. 9-bis del D.L. N. 47/2014, coordinato con la L. di conv. 23.5.2014 n. 80 le seguenti agevolazioni:

a). È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b). È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Nel caso di immobile concesso in comodato con rendita catastale superiore ad € 500,00, la quota eccedente sarà soggetta al pagamento dell'IMU e l'aliquota da utilizzare nel calcolo dell'imposta dovuta sarà quella deliberata per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

c). È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

5) di dare atto che i soggetti passivi beneficiari delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, sono obbligati a presentare, all'ufficio tributi del Comune, a pena di decadenza delle agevolazioni stesse, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione;

6) di dare atto che i soggetti passivi beneficiari dell'aliquota agevolata, per le abitazioni concesse in locazione con contratti d'affitto agevolati, regolarmente registrati ed in corso di validità nell'anno 2015, stipulati in base agli accordi territoriali siglati nel Comune di San Giovanni la Punta ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/98 e utilizzate dai conduttori a titolo di abitazione principale con acquisizione della residenza anagrafica dovranno produrre entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita comunicazione, con allegata copia del contratto in corso di validità regolarmente registrato; parimenti dovrà essere data comunicazione di cessazione del contratto entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione pena l'inapplicabilità dell'aliquota anche per gli anni precedenti; l'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione;

7) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà pubblicata a cura del responsabile del procedimento, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" in adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, conv. con modif. in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 4033 del 28.2.2014.


8) Di pubblicare sul sito internet istituzione del Comune la presente deliberazione in osservanza all'art. 5 della L. n. 212/2000 (statuto del contribuente).


9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITÀ LOCALE
Reg. Rosanna Tumino



Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO COMUNALE


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14/09/2015

-] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 12, comma 1 L.R. 44/91)
] essendo immediatamente esecutiva (art 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE


San Giovanni La Punta, li

14/09/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 23/09/2015 al _____ Certifica inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
